



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rifiuto alcoltest: assoluzione

Autore: Redazione | 06/04/2021



Guida in stato di ebbrezza: quando si può evitare la condanna penale e quando si può contestare la multa.

In linea di massima, il conducente di un veicolo non può rifiutarsi di sottoporsi all'alcoltest, né in concomitanza di un incidente stradale, né in caso di semplice controllo da parte della polizia: diversamente, dovrà comunque rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza con applicazione della pena più alta prevista

dalla legge per tale condotta. Tuttavia, in alcune ipotesi, è possibile evitare la condanna penale.

A fare il punto di tutti i casi in cui è possibile sperare nell'**assoluzione** in caso di **rifiuto dell'alcoltest** è stata la giurisprudenza della stessa Cassazione.

La Corte ha risposto a una serie di quesiti che, sul punto, vengono comunemente posti: che succede se la polizia non ha l'alcoltest e mi invita ad andare in caserma? Posso rifiutarmi di recarmi in ospedale con gli agenti per fare le analisi del sangue? E che succede se, nonostante la mia palese condizione di ubriachezza, non ricevo alcun invito a nominare un avvocato di fiducia? Posso sperare, nonostante la palese colpevolezza, in un'assoluzione per «particolare tenuità del fatto»? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Prima di illustrare in quali casi è possibile ottenere l'**assoluzione per rifiuto dell'alcoltest**, ricordiamo qual è la soglia di alcol ammessa nel sangue e da quale livello invece scatta la guida in stato di ebbrezza.

Fino a **0,5 g/l** (grammi di alcol per litro di sangue) non sussiste alcun illecito e il conducente non rischia la multa. Si tratta di un bicchiere intero di vino o di una lattina di birra a stomaco pieno. I valori possono variare sensibilmente in base al sesso del conducente e alla massa corporea.

Da **0,51 a 0,8 g/l** (grammi di alcol per litro di sangue) la condotta costituisce un illecito, ma non ci sono conseguenze penali. Si applicano solo le seguenti sanzioni amministrative: una sanzione pecuniaria da 531 a 2.108 euro; la decurtazione di 10 punti dalla patente; la sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi.

Da **0,81 a 1,5 g/l** si passa al penale, ma la sanzione è lieve: scatta un'ammenda da 800 a 3.200 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Infine, **da 1,5 g/l in su** scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca dell'auto.

Rifiuto alcoltest e reato

Il conducente che rifiuta di sottoporsi all'alcoltest commette reato.

La sanzione è la stessa prevista per chi viene trovato con il tasso di alcol più alto nel sangue rispetto alle tre soglie previste dalla legge. A lui, pertanto, si applicano le medesime **sanzioni penali** previste per la **guida in stato di ebbrezza** sopra la soglia massima.

Quindi, chi non ha bevuto molto farà bene a sottoporsi al test dell'alcol: diversamente, subirà una sanzione più grave rispetto a quella che altrimenti potrebbe avere.

Il **reato di guida in stato di ebbrezza** è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare un tasso alcolemico superiore alle soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", sempreché l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore.

Che succede se la polizia non ha l'alcoltest?

In assenza di uno strumento come l'alcoltest, la polizia può accertare la guida in stato di ebbrezza su **base sintomatica**, ad esempio tramite l'osservazione dello stato e del comportamento del conducente. Evidenze come l'alito vinoso, il linguaggio sconnesso, le difficoltà a camminare, gli occhi rossi possono portare comunque a elevare una sanzione per guida in stato di ebbrezza che, tuttavia, in assenza di strumentazione tecnica - e, quindi, di certezza oggettiva - non potrà mai raggiungere la soglia massima del reato.

L'agente di polizia, sprovvisto di etilometro, può obbligare il conducente a **seguirlo in caserma** per fare l'alcoltest solo in presenza di un incidente stradale o di chiari sintomi di ebbrezza e sempre che il comando più vicino non disti più di 30 chilometri.

In tutti gli altri casi, il conducente fermato da una pattuglia per controlli non è obbligato a seguire gli agenti in caserma per effettuare l'alcoltest. Se però non oppone resistenza e una volta arrivato a destinazione non effettua l'esame, è

configurabile il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del **tasso alcolemico [1]**.

La polizia può anche effettuare il test dell'alcol, senza il consenso del conducente, tramite le **analisi del sangue** quando questi, a seguito di incidente stradale, viene **condotto in ospedale** perché bisognoso di cure. Dunque, la polizia non può costringere l'automobilista a seguirla in ospedale se non c'è stato un sinistro e questi, a seguito di ciò, non ha bisogno di cure mediche.

Di recente, la Cassazione ha stabilito che il prelievo di sangue compiuto in ospedale, a seguito di un incidente, potrebbe essere effettuato anche in assenza del consenso dell'interessato su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria **[2]**. In questi casi, invece, l'orientamento prevalente della Cassazione **[3]**, ritiene che la mancanza del consenso del conducente renda inutilizzabili le **prove ematiche** raccolte, a meno che le analisi non siano effettuate per finalità di cura all'interno di un preciso protocollo sanitario.

Come opporsi al test dell'alcol

Anche quando viene trovato in stato di ebbrezza, il conducente può contestare la sanzione e la condanna penale se il verbale non contiene l'invito a **farsi assistere da un avvocato** di fiducia prima dell'avvio del test dell'alcol.

Allo stesso modo, è possibile sperare nell'assoluzione se l'alcoltest non risulta essere stato sottoposto a **taratura** nell'ultimo anno (leggi [Etilometro: come difendersi](#)).

Assoluzione per rifiuto alcoltest

Diverse pronunce della Cassazione hanno sancito la possibilità di **assolvere il conducente per rifiuto di alcoltest** facendo ricorso all'articolo 131-bis del Codice penale che sancisce l'archiviazione del processo penale per **particolare tenuità del fatto**. Tale rimedio è quindi esperibile solo quando la soglia di alcol è superiore alla rilevanza penale e non invece quando rientra nello scaglione delle sanzioni amministrative.

Tuttavia, al fine di sperare in un'assoluzione, è necessaria una valutazione, da parte del giudice, delle **conseguenze** derivanti dalla condotta del conducente, che

non devono essere rilevanti. Quindi, sarebbe da escludere l'assoluzione in presenza di incidenti stradali o anche di uno sbandamento dell'auto dalla sede stradale (ad esempio, l'impatto contro un muro).

Assoluzione guida in stato di ebbrezza

Allo stesso modo, come per il rifiuto dell'alcoltest, è possibile anche l'**assoluzione per guida in stato di ebbrezza per particolare tenuità del fatto**. La Cassazione [4], ad esempio, ha escluso la punibilità per il conducente di un'auto che, dopo aver causato un tamponamento senza feriti, era stato sottoposto all'alcoltest riportando valori rientranti nella fascia più alta. Giunto a un semaforo, aveva urtato l'automobile davanti che, a sua volta, ne aveva tamponata un'altra. Il valore rilevato nel sangue era stato di 1,67 g/l alla prima prova e di 1,58 alla seconda, rasentando così la soglia minima della categoria più grave (1,5 g/l).

Secondo la Corte, la particolare tenuità del fatto è configurabile anche nella guida in stato di ebbrezza, non essendo in astratto incompatibile la presenza di soglie di punibilità rapportate ai tassi alcolemici accertati.

Per poter applicare l'assoluzione per particolare tenuità del fatto è necessario accertare tre parametri: **modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado di colpevolezza**.

Anche la presenza di **precedenti** non è di per sé causa ostativa: il giudizio di tenuità è precluso solo in presenza di «abitualità» della condotta, cioè «presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione». Non contano solo le condanne irrevocabili, ma anche gli illeciti non coperti da giudicato, antecedenti o successivi a quello in esame, dei quali il giudice sia in grado di valutare l'esistenza.

Il punto nodale in questi processi è dunque la dinamica del fatto. Le Sezioni unite hanno chiarito che nessuna conclusione si può trarre in astratto, anche in presenza di valori sensibilmente superiori a 1,5 g/l: a un tasso molto elevato potrebbe infatti corrispondere una condotta priva di alcun pregiudizio (il caso dell'automobilista che sposta l'auto di pochi metri in un parcheggio).

Note

[1] Cass. sent. n. 12142/2021 del 31.03.2021. **[2]** Cass. sent. n. 12134/2021 del 31.03.2021. **[3]** Cass. sent. n. 11458/2021 del 12.02.2021. **[4]** Cass. sent. n. 11655/2021.